

# Rassegna Stampa

18.01.10

## Sommario

- Pag. 2/3. RIFORME. Penalisti in sciopero contro il processo breve: «Adesione massiccia, il ddl è solo una scorciatoia» (DG– 12.01.10)
- Pag. 4. PENSIONE. Processo breve «rivisto» Accordo nel centrodestra (IL CORRIERE DELLA SERA – 12.01.10)
- Pag. 5. RIFORME. «Divorzio breve in un anno» - Tre proposte per cambiare (IL CORRIERE DELLA SERA – 12.01.10)
- Pag. 6. LEGGI. Giustizia, arriva il decreto che ferma i giudizi (IL CORRIERE DELLA SERA – 13.01.10)
- Pag. 7. RIFORME. Estinto il processo troppo lungo (IO – 13.01.10)
- Pag. 8. EMERGENZA. Stato di emergenza per le carceri (LA STAMPA – 13.01.10)
- Pag. 9. PROFESSIONE. Onorari, la prova all'avvocato (IL SOLE 24 ORE – 13.01.10)
- Pag. 10. RIFORME. L'avvocatura: riassetto subito in aula (IL SOLE 24 ORE – 14.01.10)
- Pag. 11. INFORMATICA GIURIDICA. Il processo on-line ora ci riprova (IO – 14.01.10)
- Pag. 12. RIFORME. Nuove carceri finalmente al via (IL TEMPO – 14.01.10)
- Pag. 13/14. GIUSTIZIA. La "competitività" tra ordinamenti giuridici e la crisi della sovranità - di Alberto Vermiglio - Ufficio Stampa AIGA (MP – 14.01.10)
- Pag. 15. PROFESSIONE. I legali portano in banca le parcelle (IO – 15.01.10)
- Pag. 16. GIUSTIZIA. Per sopperire alla carenza di Magistrati occorrono assunzioni di Giuseppe Sileci - Presidente Aiga (MP – 16.01.10)
- Pag. 17. RIFORME. Notifiche sotto osservazione (IL SOLE 24 ORE – 17.01.10)
- Pag. 18/19. SENTENZA. Avvocato assente, processo rinviato (AVVOCATI OGGI – IO7– 18.01.10)
- Pag. 20. Adempimenti del mese di gennaio dalla pagina Adp ([www.aiga.it](http://www.aiga.it))
- Pag. 21. Eventi delle Sezioni del mese di gennaio

A cura di Claudia Pizzurro: [claudia.pizzurro@tin.it](mailto:claudia.pizzurro@tin.it)e Alberto Vermiglio: [avermiglio@virgilio.it](mailto:avermiglio@virgilio.it)

**Penalisti in sciopero contro il processo breve: «Adesione massiccia, il ddl è solo una scorciatoia»**

**I presidenti delle Camere penali di Roma, Milano e Napoli confermano l'astensione «quasi totale» contro il testo oggi all'esame del Senato. Dominioni, leader Ucpi: «Strumento improprio, una norma processuale non risolve lo scontro politica-magistratura»**

No alle "scorciatoie" inutili e dannose: penalisti sul piede di guerra contro il processo breve, il ddl che fissa a due anni la durata del giudizio per ognuno dei tre gradi. Ieri l'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali. L'adesione allo sciopero? "Pressoché totale", annuncia in mattinata dal suo studio milanese il leader dell'Ucpi Oreste Dominioni (restano esclusi per legge i processi con imputati detenuti). E comincia oggi nell'aula del Senato l'esame del testo (As 1880) che riesce a mettere dalla stessa parte della barricata avvocati e magistrati, sia pure con motivazioni e accenti diversi. I novemila iscritti alle Camere penali aderiscono alla mobilitazione perché il ddl è intessuto di norme "irrazionali e improduttive" e di "illegittimità costituzionali" e per la mancata riforma del Csm: lo afferma la delibera approvata dalla Giunta dell'Ucpi che chiede a gran voce la separazione delle carriere della magistratura fra requirente e giudicante. La riforma che approda all'aula di Palazzo Madama, secondo i penalisti, "discrimina gli imputati sulla base di condizioni soggettive o della natura e gravità del reato". Per Governo e maggioranza la via d'uscita potrebbe essere con un tetto massimo di durata esteso anche ai processi ai recidivi e sui reati di mafia e terrorismo, sia pure con tempi più lunghi (per emendare il testo sta lavorando il relatore, il penalista Giuseppe Valentino, come si apprende dopo il vertice del Pdl tenuto ieri). Ma il punto è che gli avvocati contestano il provvedimento sia nel metodo sia nel merito: "Un problema esiste - riflette Dominioni - ed è quello dei rapporti fra politica e magistratura". Diciamo pure rapporti tesi, se non vero e proprio conflitto, ormai da mesi. "E lo si vuole risolvere con uno strumento improprio - continua il numero uno dei penalisti - ricorrendo a norme processuali". Che da sole, insomma, non sono in grado di riportare la distensione fra le parti in causa. Ecco perché Dominioni definisce il ddl sul processo breve - anzi "certo", come preferisce chiamarlo la maggioranza parlamentare - il "frutto avvelenato" della diatriba che contrappone settori importanti delle istituzioni. Per rasserenare i rapporti fra politica e magistratura ci vogliono invece "strumenti propri": via libera dall'Ucpi, dunque, al confronto sull'immunità parlamentare nel testo proposto da Franca Chiaromonte (Pd) e Luigi Compagna (Pdl) e sul legittimo impedimento nel ddl firmato da Michele Vietti (Udc) e Enrico Costa (Pdl).

Articolazioni pericolose. E se è innanzitutto l'approccio a non convincere i penalisti, anche il contenuto del testo del processo breve mostra aspetti oscuri e problematici per l'Ucpi: prendiamo, ad esempio, il nodo delle indagini preliminari. "La durata complessiva prevista in sei anni - spiega il presidente della Camera penale di Napoli, Michele Cerabona - prevede sospensioni dei termini, anche nel caso dell'astensione dei difensori come ad esempio accade nella giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr). Ma la fase delle indagini preliminari non è presa in considerazione dal testo". In altre parole il ddl che mette i paletti ai giudizi non si occupa della fase procedimentale che non è processuale e non interviene sulla durata massima delle indagini preliminari, che da sei mesi può arrivare a due anni per effetto delle proroghe: mediamente, calcolano all'Ucpi, passano dai due ai quattro anni prima che si arrivi all'udienza dibattimentale. Insomma: in caso di via libera al testo così com'è il risultato sarebbe ugualmente un processo tutt'altro che breve. Altro punto "dolentissimo", l'articolazione della durata prevista: la formula che prevede due anni per ogni grado di giudizio non convince. "In primo grado - osserva Cerabona - c'è la fase della raccolta delle prove e si tiene il dibattimento: serve più tempo che in Cassazione, ove si celebra un giudizio di legittimità, che chiude la causa con un'udienza sola". Meglio, allora, sei anni complessivi senza ripartizioni? "No, meglio tre anni per il primo grado, ad esempio, e uno per la Cassazione", propone Cerabona (che conferma la partecipazione "totale" dei penalisti partenopei allo sciopero). Una proposta che a grandi linee incassa anche il placet dell'Oua, con il presidente Maurizio de Tilla che conviene sulla necessità di "sei anni scaglionati un po' meglio".

Rischio-legittimità. Da Napoli alla Capitale: a Roma l'adesione allo sciopero è "massiccia", riferisce il presidente locale della Camera penale Giandomenico Caiazza: "I dati definitivi li avremo a fine giornata - spiega - ma non ci sono segnali contrari alla consuetudine di un'astensione quasi totalitaria". Intanto i soliti maligni raccontano a mezza bocca che l'acredine mostrata dagli avvocati contro il ddl in discussione al Senato sarebbe riconducibile alla possibile riduzione del contenzioso che, dunque, ridurrebbe anche il lavoro degli operatori forensi. "Il cosiddetto processo breve è pieno di incongruenze tecniche e costituzionali, è un provvedimento insensato e largamente incostituzionale", taglia corto il numero uno dei penalisti capitolini. E anche per Caiazza c'è una questione di fondo: "È sbagliato anteporre interventi a macchia di leopardo, per raggiungere questo o quell'obiettivo, a un intervento strutturale". Che per l'Ucpi non può che essere la riforma del Csm, con la separazione delle carriere: per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura si voterà a luglio. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente della Camera penale milanese, Vinicio Nardo ("Astensione ad occhio abbastanza massiccia"): "Sarebbe bene evitare leggi di settore, di ambito limitato, che poi impediscono o rallentano le riforme", spiega. Fuori dal coro Maurizio de Tilla, a nome dell'Oua: "Sì al processo breve a patto che non si applichi ai giudizi pendenti", dice in sostanza il presidente. L'Organismo unitario dell'avvocatura, insomma, chiede una riforma che valga solo per le situazioni future. Separati in casa. Andiamo oltre: la questione Giustizia è legata a doppio filo alla Grande Riforma, elezioni regionali permettendo. E un passaggio obbligato dell'iter è il futuro del Palazzo dei Marescialli. Ma la separazione delle carriere di giudici e pm non è un salto nel buio? "L'indipendenza della magistratura va garantita", puntualizza il leader Ucpi Dominioni, che tuttavia non sembra intravedere rischi nell'eventuale divisione del requirente dal giudicante. L'Oua, dal canto suo, chiede un'ulteriore "costituzionalizzazione" dell'avvocatura inserendo nel capo della legge fondamentale che è dedicato alla giurisdizione un'esplicitazione del ruolo ricoperto dalla categoria forense. Nel mirino dei penalisti in sciopero, fra l'altro, c'è il sistema dei magistrati "fuori ruolo" che - accusano gli avvocati - sottrae risorse al lavoro giudiziario. E sull'autogoverno della magistratura il monito dei penalisti astenutisi dalle udienze è chiaro: bisogna liberare il Csm dalle correnti. Sì, ma come? "Diciamo che un fatto culturale - azzarda de Tilla -. L'importante è che le correnti siano portatrici di visioni e concezioni diverse e siano lontane dai partiti". La ricetta di Dominioni, invece, sta in una proposta avanzata dall'ex presidente della Camera dei deputati Luciano Violante (Pd): un Consiglio eletto in parti uguali, un terzo a testa, da magistratura, Parlamento e presidente della Repubblica. "Il problema delle correnti - sostiene - non si risolverà fino a quando la componente togata del Csm risulterà in maggioranza rispetto a quella laica". Chi vivrà vedrà. Dario Ferrara

**Processo breve «rivisto» Accordo nel centrodestra****No di Pd e Udc. Il premier: basta con i giochi di Casini**

ROMA — Avanti tutta su legittimo impedimento e processo breve (depurato dagli aspetti a rischio di incostituzionalità ma tale ancora da far decadere procedimenti in corso per il premier); disponibilità ad affrontare la riforma della giustizia e le altre riforme costituzionali su due tavoli distinti (uno presieduto da Alfano e uno da Calderoli) e con mano tesa all'opposizione; porta quasi chiusa all'Udc sulle alleanze nelle regioni se Casini insiste per intese a «macchia di leopardo». Sono queste le conclusioni del primo vertice di maggioranza del 2010, che segna il ritorno sulla scena di Silvio Berlusconi, che ha visto riunito tutto il gruppo dirigente del Pdl assieme al Guardasigilli Alfano e a una delegazione leghista guidata da Calderoli, e che è stato preceduto da una riunione tra Fini e La Russa, Bocchino, Bongiorno e Valentino nella quale si è messo a punto il maxi-emendamento al processo breve che il premier ha deciso di accogliere, e si è lanciato il segnale chiaro che il presidente della Camera non intende restare a guardare ma partecipare alle decisioni del partito. Un esito in larga parte previsto quello della riunione in via del Plebiscito, che precede l'atteso incontro chiarificatore tra Berlusconi e Fini, che dovrebbe tenersi in settimana (ma che ieri sera non era stato ancora fissato), per sciogliere i nodi politici ancora «tutti sul tappeto», come puntualizzano i finiani. Ma un esito che, in ogni caso, fa irrigidire le posizioni di Pd e Udc: «Sarebbe questa la prima mossa del 'partito dell' amore'? Andando avanti a testa bassa sui suoi provvedimenti, il governo sa bene che mette a repentaglio una discussione di sistema sulle riforme istituzionali, ivi compreso il rapporto tra Parlamento e magistratura», avverte Pier Luigi Bersani, mentre Casini fa sapere che il suo partito non voterà la legge sul legittimo impedimento se non cadrà dal processo breve la norma transitoria che lo rende immediatamente efficace (e dunque fa decadere i processi Mills e Mediaset). Le repliche alquanto soft del Pdl (Paolo Bonaiuti prende in giro Bersani perché «la sua paura non fa 90, ma 180...») fanno capire che Berlusconi non vuole andare alla guerra contro l'opposizione, ma anzi ritiene — pur con il solito interrogativo su «quanto alla fine potrà resistere Bersani alla pressione dei Franceschini e delle Bindi» — che il dialogo sulle riforme andrà tentato, in questo in sintonia con la Lega e certamente con Fini che richiama la «saggezza» del messaggio del capo dello Stato. E infatti non è stato ancora deciso se si andrà avanti con il Lodo Alfano Costituzionale o con una riforma dell'immunità che parrebbe più potabile per il Pd. Ma nello stesso tempo il premier si blindava, e manda avanti spedite le leggi che gli fanno da scudo, perché «non è possibile che io passi il mio tempo nei tribunali e non a governare». Processo breve compreso, a meno che il clima non migliori e si possa poi smussarlo ulteriormente alla Camera. Linea durissima invece del premier nei confronti dell'Udc, che non può «continuare con questi vecchi giochi delle alleanze solo dove fa comodo». La Lega è arrivata a ipotizzare di proporre un patto a Bersani perché «nessuno si allei con Casini», in ogni caso il Cavaliere — mentre dà l'investitura a Caldoro e Dambruoso come candidati in Campania e in Puglia — non ci sta a farsi «dettare le alleanze dall'Udc». Si allontanano insomma anche le intese che sembravano a un passo in Calabria e Campania, e Casini replica secco che «se non vogliono i nostri voti basta che ce lo dicano». Paola Di Caro

**Famiglia. I testi presentati da due senatori del Pdl e una del Pd****«Divorzio breve in un anno» - Tre proposte per cambiare****Riparte la discussione in Parlamento interrotta nel 2003**

ROMA — Le proposte sono tre, identiche nella sostanza ma con qualche variazione sul tema. Vogliono accorciare il tempo minimo che deve passare tra la separazione e la richiesta di divorzio. Tre anni secondo la legge in vigore, anche se poi in tribunale spesso diventano il doppio. Un anno - secondo queste tre proposte che, dopo il fallimento di sei anni fa, portano di nuovo in Parlamento il cosiddetto divorzio breve. Oggi ne comincerà a discutere la commissione Giustizia della Camera, la stessa che si occupa del legittimo impedimento. I tre disegni di legge arrivano sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Il più semplice è quello della Pd Sesa Amici. Il periodo minimo di separazione, che scatta dal momento in cui marito e moglie vanno dal presidente del tribunale, viene tagliato da tre ad un anno in tutti i casi.

Più morbido il testo firmato da Maurizio Paniz, deputato Pdl sponda Forza Italia. 11 termine scende ad un anno solo se non ci sono figli minori. Altrimenti resta a tre anni, come adesso. Ancora più articolata la proposta che arriva da Marcello De Angelis, anche lui Pdl ma sponda An: un anno se ci sono figli con meno di 14 anni, sei mesi se i figli non ci sono oppure hanno più di 14 anni. Al di là delle differenze, il ragionamento dei tre deputati è lo stesso. Il periodo tra la separazione e il divorzio non funziona da pausa di riflessione, come nelle intenzioni del legislatore di 40 anni fa. Anzi, spesso si trasforma in un supplemento di veleni e rancori, quando il matrimonio è già finito ed è solo la legge a considerarlo ancora in piedi. «Il nostro obiettivo non è certo attentare alla stabilità dell'istituto matrimoniale» dice l'onorevole Pan che oltre ad aver firmato una delle tre proposte è anche il relatore in commissione e quindi guiderà il dibattito. Come spiega la relazione che accompagna un altro disegno di legge, quello firmato da De Angelis, l'intenzione è «non aggravare le situazioni personali di chi, a volte anche non per propria scelta, è nelle condizioni di dover intraprendere questo difficile cammino». Più o meno sono le stesse parole che nel 2003 usò Elena Montecchi, la deputata Ds che firmò la prima proposta sul divorzio breve. Allora finì con un nulla di fatto. Dopo l'accordo trovato in commissione, in Aula arrivò su richiesta di Forza Italia il voto segreto su un emendamento di Lega e Udc che cancellava la sostanza del disegno di legge.

L'emendamento venne approvato con l'appoggio dei cattolici dei due schieramenti, con un'alta percentuale di assenze bipartisan. E con la solita coda polemica. Rutelli: «Nell'agenda delle priorità italiane il divorzio breve è al 500/mo posto»; Passino: «Era meglio quando c'era la Dc»; Alfredo Biondi (Fi): «Tutta colpa della ricompattazione dei guelfi». IL tutto mentre la Lega accusava l'Udc di «voler il monopolio della battaglia contro il divorzio breve». Possibile che stavolta vada diversamente? Il relatore Paniz è prudente: «Ci sono segnali positivi. In fondo è solo una questione di Civiltà». Lorenzo Salvia

**Giustizia, arriva il decreto che ferma i giudizi**

ROMA — Non ci sono più solo il legittimo impedimento e il processo breve sul tappeto per congelare o far decadere i processi del premier. Oggi — se i tempi strettissimi, le ultime messe a punto frenetiche del testo e i dubbi che ancora aleggiavano nel l'di lo renderanno possibile — approderà in Consiglio dei ministri anche un decreto legge che, recependo una sentenza della Corte costituzionale di dicembre, permetterà la sospensione per due mesi dei processi nei quali non sia stata data la possibilità all'imputato di chiedere il rito abbreviato in presenza di una nuova contestazione del pm avvenuta durante il procedimento. Esattamente quello che è successo sia nel processo Mills che in quello Mediaset per Silvio Berlusconi, che con il decreto vedrebbe bloccati per sessanta giorni i due procedimenti. Due mesi durante i quali la legge sul legittimo impedimento o quella sul processo breve (il cui iter però a questo punto potrebbe essere rallentato, viste anche le durissime contestazioni di magistrati e opposizione) o entrambe, saranno state varate definitivamente dal Parlamento. È il colpo di scena che chiude una giornata convulsa, nervosissima, scandita da scontri pubblici e trattative sotterranee. Perché quando ieri mattina il decreto è stato sottoposto da Gianni Letta al capo dello Stato per verificarne la fattibilità, Napolitano avrebbe espresso dubbi sul contenuto che, secondo alcune fonti, sarebbe stato diversoda quello che risultava nei giorni scorsi alla presidenza della Camera, più ampio del semplice recepimento della sentenza della Consulta. Si è rischiato allora un nuovo scontro sulla giustizia tra Berlusconi e Fini, ma quest'ultimo avrebbe poi scelto di ritagliarsi il ruolo di mediatore tra Palazzo Chigi e Quirinale, e dunque per tutta la giornata gli esperti del Pdl (soprattutto Ghedini e Alfano da una parte e la finiana Bongiorno dall'altra) hanno dovuto lavorare in segreto per modificare il testo secondo le indicazioni del Colle. E, via via interrogati sull'esistenza o meno di un decreto blocca-processi, da Ghedini al ministro Alfano è stato tutto un minimizzare: «Non so», «Vedremo».

Ancora ieri sera, dopo che la notizia che il decreto sarebbe approdato oggi in Cdm era stata diffusa dalle agenzie, sia da Palazzo Chigi che soprattutto da via Arenula frenavano: «Non c'è ancora nulla di deciso». Perché il decreto, da quanto dicono nel Pdl, dovrebbe avere come conseguenza l'accantonamento del processo breve, contestatissimo anche ieri dall'Anm e dall'opposizione, che ne ha chiesto al Senato (dove oggi si dovrebbe cominciare a votare sul testo) il ritorno in commissione. «Se il testo sarà questo, ci metteremo di traverso» aveva avvertito in mattinata il leader del Pd Pier Luigi Bersani, mentre la capogruppo Finocchiaro annunciava opposizione durissima, anzi «ostruzionismo», e la stessa Udc ribadiva che senza il ritiro del provvedimento nessun accordo sarebbe stato possibile sul legittimo impedimento (che approderà in Aula alla Camera il 25).

**Emendamenti al ddl Gasparri sulla ragionevole durata depositati dal relatore al senato****Estinto il processo troppo lungo****Sentenza dopo tre anni dall'esercizio dell'azione penale**

Estinti i processi che vanno per le lunghe. Nei giudizi penali che prevedono una pena detentiva inferiore a dieci anni, infatti, il giudice dovrà pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per estinzione se trascorrono più di tre anni dall'emissione del provvedimento con cui il pm esercita l'azione penale, senza che sia stata emessa la sentenza di primo grado. Altresì, vanno in estinzione i giudizi per i quali dalla sentenza di primo grado sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza di appello e, nel caso di giudizi pendenti in Cassazione, un anno e sei mesi dalla sentenza di appello. Ristretti anche i tempi di definizione dei giudizi di responsabilità amministrativa-contabile proposti innanzi la Corte dei conti. Se dal deposito dell'atto di citazione passano più di tre anni senza che sia stata emessa sentenza di primo grado, i giudizi sono dichiarati estinti. Il termine è ridotto a due anni se il «valore» della lite (ovvero il danno erariale contestato) non supera trecentomila euro. È quanto si ricava dalla lettura degli emendamenti che il relatore al disegno di legge Gasparri (il n. 1880) sulla durata ragionevole dei processi, Giuseppe Valentino, ha depositato nei giorni scorsi in senato. Vengono così fissati i paletti temporali alla durata dei processi, mediante l'integrale sostituzione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame. Vediamo di entrare nel dettaglio.

**PROCESSI PENALI**

L'emendamento propone di inserire un nuovo articolo, il 531 bis al codice di procedura penale, che introduce un nuovo istituto, la dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo. In particolare, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o detentiva, che sia al massimo, inferiore a dieci anni, il giudice lo dovrà dichiarare estinto se dall'emissione del provvedimento del pm di esercizio dell'azione penale, passano più di tre anni senza che intervenga la pronuncia della sentenza. Allo stesso modo, sono estinti i processi per i quali dalla pronuncia della sentenza di primo grado passano più di due anni senza che intervenga la sentenza di appello. Infine, estinti anche i processi per i quali passa più di un anno e sei mesi dalla sentenza di appello, senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione. Questa la «tempistica» che riguarda i processi con pene detentive inferiori a dieci anni. Nel caso di pene detentive superiori a tale soglia, i termini entro cui intervenire sono, rispettivamente di quattro anni, due anni e un anno e sei mesi.

Viene dato un termine anche al pubblico ministero. A questi, infatti, viene richiesto di «assumere le proprie determinazioni» in ordine all'esercizio dell'azione penale, entro e non oltre tre mesi dalla chiusura delle indagini preliminari. Infine, l'emendamento dispone che, qualora decorsi i termini sopra indicati, «risulta evidente» dagli atti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ovvero che il fatto non costituisce reato, il giudice pronuncia una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. In ogni caso, i termini indicati sono sospesi per alcune particolari evenienze. Per esempio, in caso di impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero per il tempo necessario a conseguire la presenza di un imputato da estradare. Una volta cessata la causa di sospensione, i termini perentori di chiusura del giudizio riprenderanno il loro corso.

**PROCESSI PER DANNO ERARIALE**

L'emendamento interviene anche per regolare la ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile. Infatti, proponendo l'inserimento dell'articolo 1-bis al testo del ddl Gasparri, si chiarisce che il giudizio innanzi la Corte dei conti (per danno erariale e non certo in materia pensionistica) è dichiarato estinto quando dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della sezione giurisdizionale, sono passati più di tre anni senza che sia definito il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado. Ovvero, quando dalla notifica o pubblicazione di tale provvedimento (di primo grado), «sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso provvedimento che definisce il giudizio di appello». Attenzione, però, nel caso in cui il danno erariale contestato per ogni singolo fatto dannoso (anche se inglobato in un unico atto di citazione) non superi trecentomila euro, il termine relativo alla definizione del giudizio di primo grado non sarà più tre anni, bensì due. Antonio G. Paladino

**Stato di emergenza per le carceri****Alfano: situazione insostenibile, procedure più rapide per trovare 80 mila posti**

L'ipotesi di partenza per il ministero di via Arenula è il «modello Abruzzo». Su quella scia il guardasigilli Angelino Alfano intende fronteggiare l'emergenza dell'affollamento nelle carceri. Con l'impegno di snellire il sistema e avviare una serie di appalti grazie al ricorso della procedura di emergenza. Tant'è che ieri il ministro della Giustizia ha annunciato alla Camera che chiederà nel consiglio dei ministri di oggi lo «stato d'emergenza, che non è il preludio di un abuso, ma uno strumento di efficienza» (ha spiegato replicando a Dario Franceschini del Pd) e proponendo nel contempo un nuovo piano di edilizia carceraria per raggiungere «un livello di capienza di 80 mila posti». Con la proclamazione dello stato di emergenza il capo del Dap (Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria), Franco Ionta potrebbe essere investito di poteri straordinari.

Poteri sul modello di quelli sperimentati da Bertolaso per la Protezione civile che gli consentirebbero di avvalersi di consulenti esterni e decidere la secretazione di procedure per la costruzione delle nuove strutture, che così semplificate ricadrebbero sotto la responsabilità del presidente del Consiglio. L'imperativo, dunque, è fare in fretta per arginare una vera e propria crisi del sistema: 64.910 (a fronte di una capienza di 44 mila) detenuti con il record di 71 suicidi nel 2009 e 173 decessi. Cifre che da tempo hanno messo in allarme decine di associazioni umanitarie ma anche i Radicali che ieri hanno manifestato davanti a Montecitorio durante il dibattito sulle mozioni in Aula con le quali si è impegnato «il governo a contenere il sovraffollamento e a rivalutare una serie di misure alternative alla detenzione».

Il documento che il ministro alla Giustizia Angelino Alfano si appresta a varare poggia su tre pilastri. «Un piano per l'edilizia - ha spiegato alla Camera - per aumentare a 80 mila posti i livelli di capienza; alcune norme che attenuino il sistema sanzionatorio per chi deve scontare residui di pena (1 anno); e l'assunzione di 2 mila nuovi agenti di polizia». Notizia accolta positivamente da tutte le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria ma anche dall'Anm, che per voce del presidente, Luca Palamara afferma che «tutto ciò che apporta migliorie non può che essere accolto positivamente». Insomma, se il ministro della Giustizia parla di «risposta organica» che si darà sul «problema carceri», spiegando che in questi «18 mesi di governo sono stati creati 1 mille 800 posti in più, in numero analogo a quelli precedenti» resta, però, ancora da capire come e dove saranno impiegate le risorse.

Nel quartier generale di via Arenula c'è chi si lascia sfuggire del via libera definitivo del nuovo carcere di Savona, previsto da anni e chi spiega che le priorità riguarderanno l'ampliamento e la realizzazioni di nuovi padiglioni all'interno di strutture già esistenti, aumentandone così la capienza. Di certo nell'ottobre dello scorso anno, il capo del Dap Ionta spiegò che per «stabilizzare il sistema sarebbero stati necessari tra i 17-18 mila posti detentivi in più» (per una previsione di costi di circa 1,5 miliardi), mentre lo stesso Alfano aveva parlato del ricorso a «finanziamenti privati come accade in tanti paesi occidentali». Il piano di allora prevedeva 24 nuovi istituti penitenziari, di cui 9 flessibili (per la prima accoglienza) da realizzare nelle grandi aree metropolitane. Paolo Festuccia

**Parcelle professionali. La contestazione senza nota analitica****Onorari, la prova all'avvocato**

In mancanza di una notula analitica, che spieghi nel dettaglio l'attività svolta dal legale, spetta all'avvocato dimostrare sia l'entità del compenso pattuito con i clienti per una consulenza, sia l'inderogabilità delle tariffe minime in vigore all'epoca dei fatti.

La Cassazione (Seconda civile, 230/2010 depositata l'11 gennaio) interviene con una breve sentenza sul tema delle «obbligazioni dimezzate» nelle prestazioni professionali rese dal difensore, respingendo il ricorso di un avvocato contro sei medici suoi ex clienti. I camici bianchi si erano rivolti al professionista, secondo quanto ricostruito nei primi due gradi di giudizio, per studiare una «soluzione giuridica» che permettesse loro di ottenere le funzioni superiori di aiuto, oltre al recupero degli arretrati.

I problemi sorsero alla liquidazione delle spettanze, quando i medici si rifiutarono di aggiungere due milioni di lire al milione già versato come acconto all'avvocato. Questi li citò allora sia davanti al pretore di Bari (nel 1996) sia poi in appello (sentenza nel 2005), vedendosi però per due volte respinta l'integrazione della "parcella".

Secondo i giudici di merito l'onorario era subordinato alla presa d'atto del provvedimento del Co.re.co che "promuoveva" i medici, documento che però non era «conforme agli schemi elaborati dal difensore» perchè non considerava, tra l'altro, il riconoscimento economico delle mansioni superiori. I medici, stando ai primi due gradi di processo (i soli in cui possono essere valutati elementi di fatto) avevano ammesso inoltre di aver pattuito il primo milione di lire per il riconoscimento delle funzioni, la parte restante solo all'incasso degli arretrati, mai più arrivati.

Per la Cassazione, però, è pur vero che la natura dell'obbligazione dell'avvocato prescinde dal risultato (è quindi una classica obbligazione «di mezzo»), ma nel caso specifico spettava all'attore che reclamava la parcella per semplici «pareri (...) provare circostanze specifiche» da contrapporre alle testimonianze dei suoi clienti, senza invece limitarsi a sostenere una tesi contraria. Alessandro Galimberti

**ASSOCIAZIONI FORENSI****L'avvocatura: riassetto subito in aula**

Il tavolo per la riforma forense ha inviato una lettera al presidente del Senato, Renato Schifani, al Guardasigilli Angelino Alfano e al presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Filippo Berselli. Oggetto: l'immediata calendarizzazione in aula al Senato della riforma dell'ordinamento professionale forense, già approvata in commissione giustizia. «La riforma—scrivono tutte le componenti dell'avvocatura (Cnf, Ordini, Oua, Camere penali, Aiaf Aiga, Agi, Uncc e Uncat) — rappresenta un momento non più rinviabile per una nuova qualificazione della figura e del ruolo dell'avvocato». Schifani, è l'auspicio, «si attivi perché gli impegni della politica si traducano in atti concreti».

**CONTENZIOSO FISCALE / In un protocollo d'intesa l'avvio della sperimentazione****Il processo on-line ora ci riprova****Da febbraio test presso le commissioni tributarie del Lazio**

Il processo tributario on-line ci riprova. Dopo l'esperienza del 2006 per poter avere liti fiscali telematiche a regime dal 2008, Dipartimento, Agenzia delle entrate e Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ci riprovano fissando come nuova dead line per la piena operatività del contenzioso tributario informatizzato il 2011. La novità questa volta è il coinvolgimento come parte attiva della sperimentazione anche il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Da febbraio fino a giugno su base volontaria nelle sezioni delle commissioni provinciali di Roma e nella regionale del Lazio dunque si riparerà di atti, ricorsi, appelli e sentenze. Il processo tributario bis arriva con il protocollo d'intesa firmato il 23 dicembre da parte di Dipartimento delle politiche fiscali (dpf), Agenzia delle entrate, Consiglio della giustizia tributaria (cngt) e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (cndcec). La sperimentazione non sospenderà il metodo di svolgimento tradizionale della giustizia tributaria, tutt'altro, «la procedura non sostituisce quella cartacea e si aggiunge ad essa pur non avendo valore legale» specifica Fiorenzo Sirianni, a capo della direzione della giustizia tributaria del dpf, «alla fine del programma di sperimentazione ci sarà una rendicontazione dell'esperienza cercheremo di attivare la normativa primaria». La sperimentazione dunque riguarderà in prima battuta la zona di Roma e del Lazio per un periodo compreso da febbraio a giugno-luglio. «A conclusione di questo primo periodo si vedranno i risultati che ha dato se saranno ottimi» anticipa Sirianni, «non ci sarà bisogno di sperimentare su altre commissioni. Il report conclusivo, ove valutato positivamente, potrà essere la premessa per portare, gradualmente, nel 2011 il processo tributario in alcune commissioni». Quindi la prudenza nel campo del tributario telematico è d'obbligo, dal 2011 dopo questi step potranno partire alcune commissioni pilota. Ma dei corsi di formazione e dei test informatici fatti nel 2006 e nel 2007 coinvolgendo le sedi della Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia? (si veda per tutti ItaliaOggi del 3/2/06, e del 25/4/07) «rispetto alla sperimentazione del 2005 è cambiato il quadro normativo di riferimento e anche la piattaforma gestionale è diversa» spiega Sirianni, «perché è cambiata anche il modello di digitalizzazione della p.a». Quindi si riparte ma stavolta con il coinvolgimento in prima battuta anche dei professionisti e in particolare dei dottori commercialisti che assieme ai giudici e all'Agenzia delle entrate si impegnano a «partecipare alla gestione nel corso della sperimentazione con un numero congruo di documenti informatici ferma restando la disponibilità dei soggetti coinvolti nella sperimentazione stessa». «Il coinvolgimento dei soggetti è un segnale importante perché la sperimentazione coinvolge i soggetti che sul campo operano, in questo modo la sperimentazione ha una marcia in più» commenta Claudio Siciliotti, presidente del Cndcec, per Siciliotti è «un passo avanti notevole che porterà degli indubbi vantaggi di velocità e di efficienza. Mi auguro che la sperimentazione consegua dei risultati positivi nell'interesse e per la modernizzazione del paese», conclude il presidente del cndcec. La sperimentazione si legge nel protocollo sarà coperta dalla massima riservatezza, sia per lo svolgimento sia per l'analisi dei dati anche parziali. Mentre la formazione è affidata in prima battuta al dipartimento delle finanze ma poi spetterà a ciascuno dei firmatari del protocollo promuovere la successiva formazione dei soggetti coinvolti (giudici tributari, segreterie, dipendenti dell'agenzia delle entrate, dottori commercialisti). «La sperimentazione vedrà impegnati circa 30 giudici della commissione di Roma» spiega Daniela Gobbi presidente del Cngt, «il consiglio di presidenza ha attivato una serie di commissioni interne tra cui quella per l'informatizzazione del processo tributario, il cui presidente è Antonio Orlando». E i giudici confidano nell'avvio del processo, «confidiamo particolarmente, perché siamo sostenitori dell'ammodernamento dell'amministrazione». Con la telematica il consiglio conta di velocizzare un processo che è già molto rapido in quanto si calcola che i due gradi di giudizio in media non durino più di 18 mesi. Cristina Bartelli

**Approvato il piano Alfano****Nuove carceri finalmente al via**

Il Consiglio dei ministri ha approvato il piano carceri proposto dal Guardasigilli e la dichiarazione dello stato di emergenza per i penitenziari italiani.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al piano carceri e alla dichiarazione dello stato di emergenza nei sovraffollati penitenziari italiani (64.990 detenuti, a ieri, contro una capienza regolamentare di 44.066 posti). Il piano predisposto dal ministro della Giustizia Angelino Alfano prevede: lavori di edilizia penitenziaria con la costruzione di nuovi istituti e nuovi padiglioni per portare la capienza a 80mila posti; detenzione domiciliare ai condannati per reati non gravi ai quali resta da espiare un anno; assunzione di duemila agenti penitenziari. Il Cdm ha dichiarato lo stato d'emergenza per le carceri fino al 31 dicembre 2010.

«Cinquecento milioni reperiti con la Finanziaria, più cento milioni da fondi del ministero della Giustizia». Sono le risorse finanziarie annunciate dal Guardasigilli Angelino Alfano, per la costruzione dei nuovi padiglioni nell'ambito del piano carceri varato oggi dal Cdm. In conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro ha spiegato che il piano «si basa su quattro pilastri» e può «dare avvio a una missione che non ha precedenti nella storia della Repubblica, risolvere il problema delle carceri senza indulti o condoni». Il piano ha come obiettivo la creazione di altri 20 mila posti, per arrivare a una capienza complessiva attorno agli 80 mila posti, e prevede anche norme di accompagnamento «che attenuino il sistema sanzionatorio per chi deve scontare un piccolissimo residuo di pena». Inoltre saranno assunti duemila nuovi agenti di polizia penitenziaria.

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi anche una norma che prevede la messa alla prova in lavori socialmente utili per chi ha commesso reati punibili con una pena fino a 3 anni, con la sospensione del processo. Di concerto con il ministro dell'Interno Roberto Marino il ministero della Giustizia sta lavorando a un "nuovo piano straordinario antimafia che verrà discusso e approvato entro la fine di gennaio. Avvertiamo l'opportunità - ha aggiunto il Guardasigilli - di una serie di misure, che non saranno tutte legislative, ma anche relative all'organizzazione e le faremo nelle prossime settimane".

## La "competitività" tra ordinamenti giuridici e la crisi della sovranità

di Alberto Vermiglio - Ufficio Stampa AIGA

Quali le conseguenze dell'appartenenza del nostro sistema giuridico nazionale al processo di integrazione comunitaria? La "commistione" tra ordinamenti ha inciso nella genesi ed interpretazione della norma di diritto interno? Ecco alcune delle domande che nascono dalla nuova realtà giuridica europea. Il processo di integrazione europea ha comportato la nascita di un nuovo ordinamento che ha influito, in maniera irreversibile, anche sulle fonti di diritto interne degli Stati membri, determinando quella che potremmo definire una mescolanza di materiali normativi. In questo contesto la norma giuridica "nazionale" perde i suoi requisiti "tradizionali" di generalità ed astrattezza, risolvendosi in una ricerca che parte dal basso, ovvero dalle esigenze di risoluzione del caso concreto, caratteristica del nuovo modo di formazione della norma comunitaria. Una sorta di "Cavallo di Troia", infatti, è entrato all'interno delle mura dello Stato tradizionale minandone le fondamenta giuridiche, a partire dal ruolo delle Istituzioni alle funzioni della magistratura, dalla posizione della Corte Costituzionale e perfino alle fonti del diritto. Con riferimento a queste ultime è indubbio che il diritto comunitario si caratterizzi per la sua natura pretoria, ovvero a base giurisprudenziale, e una conferma in tal senso è data dal riconoscimento alle sentenze della Corte di Giustizia dell'efficacia di fonti del diritto. Equiparare le pronunce giurisdizionali alle norme giuridiche tradizionali frutto di negoziazione politica, oltre ad "annacquare" la classica distinzione tra ordinamenti di civil law ed ordinamenti di common law, implica una rivisitazione del concetto stesso di norma giuridica, non più calata dall'alto ma generata dalle esigenze nascenti dal singolo caso. In un contesto giuridico così strutturato è evidente che la norma giuridica vada sempre più specificandosi e specializzandosi, andando a disciplinare molteplici sfaccettature di una singola fattispecie. Ciò comporta che, a differenza di una norma preformata e rigida nella sua indistinta applicazione, il nuovo modo di concepire il diritto (non più soluzione astratta, ma risposta di volta in volta diversa a seconda dei singoli contesti) lo rende non solo più flessibile ma anche più vicino ai mutamenti culturali, sociali ed economici. Così concepita, la norma giuridica si specializza e implica una sua declinazione al plurale: non si tratterà più di una norma che regola una fattispecie, cui i singoli casi devono essere ricondotti e in un certo qual modo adattati, ma di tante norme tese a regolare i più svariati casi in modo da fornire la risposta più aderente agli interessi in essi emersi. Ma vi è di più. La mescolanza dei materiali normativi, oltre a modificare il concetto di norma giuridica, implica una considerazione in merito alla nozione di sovranità così come è stata concepita fino ad ora; a tal riguardo una "spallata" al concetto di sovranità c'è stata con il riconoscimento di un ordinamento sovranazionale quale è l'ordinamento comunitario. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 170/1984, meglio nota come sentenza c.d. La Pergola, secondo cui "i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato", si deve oramai ritenere che lo Stato debba limitare la propria sovranità, consentendo ad un altro ordinamento di poter esercitare i propri poteri "ugualmente sovrani". Non si tratta, quindi, di due ordinamenti giuridici autonomi e distinti ma di un unico ordinamento in cui gli stati membri sono elemento costitutivo. Pertanto, nel momento in cui viene limitata la propria sovranità, non avviene un trasferimento quanto invece una condivisione di tale sovranità. Questa nuova forma di sovranità condivisa comporta conseguenze anche sulle norme costituzionali che disciplinano la funzione legislativa. Ne deriva che il potere legislativo non spetta più unicamente alle Camere ma anche ai competenti organi comunitari. Questo assunto porta ad una ovvia osservazione: il potere legislativo in capo al Parlamento ha perso i suoi caratteri di esclusività. Prova ne sia la possibilità accordata ai giudici ordinari, in forza della sentenza n. 170/1984 della Corte Costituzionale, di rendere inapplicabile una legge o una qualunque altra fonte primaria in caso di contrasto con una norma comunitaria. La mescolanza dei materiali normativi, oltre ad ingenerare una confusione circa la corretta interpretazione ed applicazione della norma, comporta anche una rivisitazione del ruolo del giudice ordinario che non può essere considerato, ai sensi dell'art. 101 Cost., soggetto soltanto alla legge. In conclusione, pertanto, la condivisione di sovranità tra l'ordinamento interno e l'ordinamento comunitario ribalta il fondamentale principio di legalità, in quanto se da un lato la norma non è più

indistintamente generalizzata a regolare tutte le fattispecie in essa rientranti, dall'altro essa diviene censurabile dal giudice ordinario in caso di contrasto con l'ordinamento comunitario, mettendo in crisi ancor più il concetto di sovranità nazionale.

**Gli ordini degli avvocati studiano soluzioni anti-crisi per dare liquidità ai professionisti****I legali portano in banca le parcelle****Chiedono anticipi per quelle insolute e prestiti per i clienti**

La crisi ha bussato pesantemente alle porte delle professioni, e degli avvocati, in particolare. I clienti pagano in ritardo le parcelle, o addirittura, non le pagano proprio. La stima dell'effetto della crisi sugli studi legali, secondo i dati diffusi dal presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, Maurizio De Tilla, è che i fatturati degli avvocati, nel 2009, si abatteranno del 30%.

Come in tutte le situazioni di emergenza, anche i legali, allo stesso modo delle imprese, si stanno ingegnando per trovare soluzioni che consentano loro di recuperare in qualche modo, liquidità. E gli ordini degli avvocati, a cominciare da quelli di maggiore dimensione, come Milano e Roma, hanno scelto di rivolgersi al mondo bancario per cercare di aiutare in qualche modo i loro iscritti. Nella capitale, per esempio, l'ordine guidato da Alessandro Cassiani si è rivolto alle banche per consentire ai legali di recuperare i crediti delle parcelle insolute. Si tratta in particolare di quelle per le difese d'ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato, che vengono onorate con forte ritardo dal ministero della giustizia.

Francesco Gianzi, consigliere dell'Ordine capitolino e coordinatore della commissione difese di ufficio e patrocinio dello Stato in materia penale, ha inviato una lettera agli iscritti, per metterli al corrente dell'iniziativa dell'ordine. «La situazione è ormai insostenibile in quanto per questo servizio di primaria importanza e competenza reso dagli avvocati del Foro di Roma ci sono parcelle mai pagate che risalgono addirittura al 2006», denuncia Gianzi. Che ricorda cosa ha fatto l'ordine di Torino, presieduto da Mauro Ronco: «per far fronte alle necessità degli avvocati alcuni Fori ed in particolare l'ordine di Torino, si sono affidati ad alcune società di factoring, solo in via sperimentale, garantendo la possibilità di accedere alla cessione del credito per un numero molto esiguo di avvocati». Roma invece ha scelto un'altra strada: «è in via di definizione un accordo con un primario istituto bancario italiano per l'anticipazione delle parcelle agli avvocati iscritti all'Ordine di Roma e relative alle difese di ufficio e patrocinio a spese dello Stato. Non si tratta di una operazione di factoring come posta in essere dagli altri Consigli dell'Ordine, ma si tratterebbe di uno specifico prodotto di finanziamento finalizzato ad ottenere l'anticipazione degli importi liquidati per l'attività di patrocinio a spese dello Stato». Analoga iniziativa è stata seguita a Milano, dall'ordine presieduto da Paolo Giuggioli.

A Monza, invece, l'ordine, guidato da Attilio Carlo Villa, ha fatto di più. Ha sottoscritto una convenzione con una banca, la Carige, per consentire ai loro clienti di avere dei prestiti agevolati per pagare le parcelle. Un'iniziativa, valida per parcelle oscillanti tra i 2mila e i 10 mila euro, che però presuppone anche un'attività «promozionale» svolta dai legali presso i loro studi. Questi dovrebbero infatti mettere nei loro studi dei cartelli pubblicitari che spiegano la convenzione con la banca e le modalità per accedervi. Una piccola forzatura al codice deontologico. Ma, d'altronde, con la crisi che c'è...

**Per sopperire alla carenza di Magistrati occorrono assunzioni****di Giuseppe Sileci - Presidente Aiga**

Secondo la **Associazione Italiana Giovani Avvocati**, il dibattito polemico sulle sedi disagiate di Tribunale ripropone il solito teatrino dello scontro tra potere giudiziario e maggioranza di governo, che litigano su tutto omettendo, però, di dire ai cittadini che questo decreto legge, il secondo a distanza di poco più di un anno, se convertito in legge stravolgerebbe un testo normativo il cui impianto originario e le cui finalità erano ben altre. *“La legge sulle sedi disagiate, infatti, avrebbe dovuto costituire la risposta dello Stato alla carenza di magistrati nelle regioni gravemente esposte alla criminalità organizzata e prevedeva agevolazioni per quei giudici che avessero deciso di trasferirsi in un ufficio giudiziario la cui sede fosse distante più di 150 chilometri da quella di servizio ed ubicata in Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna”* ha osservato **Giuseppe Sileci, presidente dei Giovani Avvocati**. *“Essa, invece, è divenuta lo strumento per assicurare una adeguata presenza di magistrati in tutte le sedi giudiziarie nelle quali vi siano carenze di organico non inferiori al 20%”,* ha proseguito il **presidente dell’Aiga**. *“Ci sarebbe da chiedersi, allora, perché non si risolve, innanzitutto, il problema di assumere i circa mille magistrati che attualmente mancano invece di promettere a quelli in servizio cospicui incrementi stipendiali e agevolazioni nella progressione in carriera se vorranno compiere il sacrificio di trasferirsi a Brescia o in altre città italiane che tutto sono tranne che sedi disagiate”* ha sottolineato **Sileci**.

**Processi civili. Dopo la sentenza detta Corte costituzionale****Notifiche sotto osservazione****Processi civili. Dopo la sentenza detta Corte costituzionale**

Non si può star sempre in casa né si può pretendere che qualche familiare ci stia, per ricever raccomandate o, peggio, atti giudiziari. Per l'ufficiale giudiziario quella della notifica a norma dell'articolo 140 del Codice di procedura civile, per irreperibilità del destinatario e di persone abilitate a ricevere l'atto, è una situazione che si presenta spesso. In questo caso l'ufficiale deposita la copia dell'atto nella casa comunale, affigge avviso in busta chiusa alla porta del destinatario; allo stesso dà comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Su quest'ultimo punto che si è ripetutamente bussato alle porte della Consulta fin dal lontano 1976, sempre inutilmente: la notifica si ha per perfezionata dalla data di spedizione di questa raccomandata, secondo la giurisprudenza costante, ma ciò è soltanto una fictio iuris: la raccomandata viene ricevuta dal destinatario solo successivamente, e intanto per lui il tempo però corre, col rischio anche di incorrere in decadenze. C'è poi l'irreperibilità momentanea del destinatario nelle notifiche a mezzo posta. Con sentenza n. 346/98 la Consulta aveva rielaborato la disciplina prevista dall'articolo 8 della legge 890/82. Secondo l'articolo 2 del decreto legge 35/05, convertito in legge 80/05, il termine dell'avvenuta notifica, per il destinatario, inizia a decorrere o dalla data di ritiro della raccomandata, o dal decorso di dieci giorni dalla spedizione della stessa. Con la sentenza n. 3/10 la Consulta ribalta la propria linea ultratrentennale: la data significativa per il destinatario non è più quella di spedizione della raccomandata, ma quella di ricezione ovvero dei dieci giorni successivi alla spedizione. Altrimenti, si verrebbe a determinare una discrasia fra i due tipi di notifica e una violazione del diritto del contraddittorio per il destinatario, che vedrebbe ridotto il termine per la propria difesa. Non sembra che la decisione abbia conseguenze negative per chi porta l'atto alla notifica: per questa persona, e la sentenza 3/10 ora lo ribadisce - in conformità alla decisione n. 16 del 2001 - la notifica si perfeziona dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. E il destinatario, invece, che d'ora in poi avrà integro il termine di sua spettanza per la difesa, con decorrenza dalla data di ritiro della raccomandata, ovvero dai dieci giorni successivi alla sua spedizione. E' possibile che ci siano conseguenze per gli operatori. Non ci si potrà più contentare dell'avvenuto invio della raccomandata per procedere oltre, ma occorrerà vigilare anche sull'esito della spedizione, le cui risultanze saranno note, in caso di giacenza della raccomandata, dopo del tempo. Il testo così innovato dell'articolo o del Codice di procedura civile andrà tenuto presente, dagli avvocati e anche dai giudici, ogni qual volta la notifica sia preordinata al compimento di una certa attività entro un determinato termine fisso, perché lo slittamento della data del perfezionamento per il destinatario può comportare che venga anche a saltare la data per l'effettuazione di quell'attività. Senza poi trascurare i possibili disguidi per chi; in caso di mancata o ritardata riconsegna, richiede la notifica della raccomandata non ritirata. Per i processi già in corso, nel caso di perdurante contumacia o comunque assenza del destinatario, occorrerà vedere se l'avvenuta notifica possa ritenersi tuttora valida. Eugenio Sacchetti

**La Cassazione afferma il principio del diritto a ottenere lo spostamento dell'udienza****Avvocato assente, processo rinviato****Il legale non deve per forza farsi sostituire da un collega**

Lun. 18 - I giudici di Piazza Cavour spezzano una lancia in favore degli avvocati impegnati in processi complicati. Infatti, il difensore ha diritto a ottenere il rinvio dell'udienza richiesto perché lui dev'essere presente in un'altra udienza impegnativa e per la quale non può farsi sostituire da un collega.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 41502/2009, ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per bancarotta nei confronti di una imprenditrice perché i giudici non avevano voluto accordarle un rinvio dell'udienza nonostante il suo difensore fosse impegnato in un altro Palazzo di giustizia con un caso particolarmente complicato.

- Le motivazioni. «La legge processuale non impone al difensore impedito a comparire all'udienza – ecco come ha motivato la quinta sezione penale – che ne chieda perciò il differimento, l'obbligo di nominare un sostituto, soprattutto se, come in questo caso, con l'istanza di rinvio il difensore aveva dato esaurivamente conto della ragione che gli imponeva di partecipare personalmente all'altra udienza, spiegando che era procuratore speciale dell'imputato e di quella che non consentiva la nomina di un sostituto in un'udienza impegnativa che richiedeva la piena conoscenza degli atti di un procedimento abbastanza complesso».

- Il processo non si interrompe se il difensore si cancella dall'albo. Il processo non si sospende per la cancellazione volontaria dall'albo professionale del difensore. È una circostanza, ha spiegato la Corte di cassazione con la sentenza n. 12261 di quest'anno, che non può essere assimilata alla morte del legale o alla radiazione dall'albo. In particolare, ha messo nero su bianco la terza sezione civile, che «la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e non determina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia ad essa)».

- La cancellazione per motivi disciplinari sospende il procedimento. Il legale sottoposto a procedimenti disciplinari gravi può, in alcuni casi, essere cancellato dall'albo. In questa circostanza il cliente è tutelato e le norme prevedono l'interruzione del processo.

Con la sentenza n. 10112 del 30 aprile 2009, la Cassazione ha affermato infatti che «la cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall'articolo 40 del rdl 27 novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 cod. proc. civ., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione - dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma, cod. proc. civ. - determina l'interruzione del processo».

Nella stessa occasione il Collegio di legittimità ha inoltre precisato che «in tema di interruzione del processo, qualora il giudice abbia pronunciato sentenza nonostante l'avverarsi, prima della chiusura della discussione, di uno degli eventi che, ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ., comportano l'interruzione automatica del processo - nella specie, la cancellazione del difensore dall'albo per motivi disciplinari -, non trova applicazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la disposizione di cui all'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo la fattispecie assimilabile al caso in cui la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di una parte rimasta involontariamente contumace».

- Lo sciopero dei legali non sospende la prescrizione del reato. Nel processo penale il legale che aderisce a uno sciopero non provoca l'interruzione del decorso della prescrizione.

Lo ha stabilito la sesta sezione penale del Palazzaccio che, con la sentenza n. 32365 di agosto di quest'anno, ha affermato come «il decorso del termine di prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell'astensione dalle udienze del difensore, in quanto il rinvio dell'udienza su richiesta dell'avvocato che dichiara di aderire all'astensione collettiva non costituisce impedimento in senso tecnico, in quanto discende da un'assoluta impossibilità a

partecipare all'attività difensiva, per cui il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento, non solo per il limite massimo di sessanta giorni previsto dall'art. 159 c.p.». Debora Alberici

## **Agenda del Presidente**

siamo nel mese di gennaio 2010

---

**Ascoli Piceno, 29 Gennaio 2010**

CONVEGNO

La riforma dell'ordinamento forense  
e il ruolo delle avvocature pubbliche

**Latina, Sala conferenze della Curia Vescovile, ore 15:30, 20 Gennaio 2010**

FORMAZIONE

Una "Cassa forte" per il futuro degli avvocati?

**Roma, 15-16 Gennaio 2010**

GIUNTA AIGA

**Roma, 08-09 Gennaio 2010**

CDA FONDAZIONE

## Eventi delle Sezioni

siamo nel mese di gennaio 2010

---

**Carrara, Sala di Rappresentanza del Comune, ore 15:00, 22 Gennaio 2010**

FORMAZIONE

La sicurezza sul lavoro. Teoria e prassi applicativa

**Latina, Sala conferenze della Curia Vescovile, ore 15:30, 20 Gennaio 2010**

FORMAZIONE

Una "Cassa forte" per il futuro degli avvocati?

**Firenze, Museo del calcio di Coverciano, ore 15:00, 19 Gennaio 2010**

FORMAZIONE

La lotta al doping fra valori sportivi e diritti fondamentali

**Brindisi, Sala Congressi Hotel Nettuno, ore 16:00, 15 Gennaio 2010**

FORMAZIONE

Organizzazione e marketing dello studio legale: prospettive di sviluppo e profili deontologici

**Torino, Aula Magna, Palazzo di Giustizia, ore 15:00, 14 Gennaio 2010**

FORMAZIONE

La riforma della previdenza forense